

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ALBATROS VOLLEY- ASD"

Art. 1) Costituzione, Denominazione e sede

1. Con atto privato in data 15.06.1972 è stata costituita l'associazione denominata "GS ALBATROS TVvolley".

Con delibera del consiglio direttivo del 08.06.2004 la denominazione è variata in "ALBATROS VOLLEY Associazione Sportiva Dilettantistica", nel proseguo del presente statuto indicata con il termine Associazione.

Tale Associazione, nei sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è una Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro.

2. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione ha sede in Treviso (TV), Via Terraglio n. 38. L'eventuale trasferimento di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto.

Art. 2) Oggetto e scopo

1. L'associazione ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: la pratica sia a livello agonistico (dilettantistico) che amatoriale, la diffusione dello sport pallavolo compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive.

2. L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

3. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Art. 3) Assenza di fine di lucro

1. L'associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha fine di lucro;

2. è espressamente esclusa, sia durante la vita dell'associazione che all'atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione conseguiti dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti nelle attività.

Art. 4) Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 5) Principi ispiratori

L'associazione è retta dai seguenti principi:

- libertà di associazione;
- democraticità della struttura;
- sovranità dell'assemblea dei soci;
- uniformità del rapporto associativo;
- uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e principio del voto singolo;
- intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- trasparenza amministrativa e obbligatorietà del bilancio (rendiconto economico e finanziario);
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio allo scioglimento dell'associazione.

Art. 6) Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

1. L'associazione richiederà l'affiliazione alla Federazione Italiana Pallavolo ed il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, ai sensi delle disposizioni di legge e dei regolamenti sportivi vigenti. L'associazione potrà richiedere l'affiliazione anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali e ad altri enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI svolta in favore dei propri soci e tesserati, sempre che tali affiliazioni non siano incompatibili con quella principale della FIPAV.
2. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo ed alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo e delle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione stessa delibererà di aderire;
3. costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. l'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 7) Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono assumere la qualifica di socio (associato) le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi, le finalità ed il metodo associativo ed intendono partecipare alle attività associative, sia sportive che ricreative e presentino domanda di ammissione al consiglio direttivo;
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recesso. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano;
4. la qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "mortis causa". La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili.
5. la perdita di qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota associativa e dei contributi versati;
6. tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nelle quali tutti i soci maggiorenni avranno diritto di voto in relazione a qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno, ivi compresi l'approvazione e le modifiche dello statuto e di

eventuali regolamenti interni, l'approvazione del bilancio e la nomina degli organi direttivi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;

7. al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto all'elettorato attivo, cioè il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

8. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

9. Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva, con particolare riferimento alle regole dettate dalla Federazione Italiana Pallavolo e dagli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione dovesse aderire;
- c) corrispondere puntualmente le quote associative ed i contributi ordinari determinati dal consiglio direttivo e gli eventuali contributi straordinari determinati dall'assemblea dei soci rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
- d) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri soci, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa, difendere il buon nome dell'associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi;
- e) astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dei suoi dirigenti ed allenatori.

Art. 8) Norme per l'ammissione dei soci

1. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante socio dovrà presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo, redatta su apposito modulo;

2. l'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a socio dell'associazione, di condividere gli scopi e le finalità associative, di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri dei soci e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dallo Statuto stesso e da eventuali regolamenti interni, qualora emanati, nonché le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

3. La domanda di ammissione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'accoglimento da parte del consiglio direttivo, il quale delibera in merito all'ammissione degli aspiranti soci, e dispone l'iscrizione dell'aspirante al libro soci.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da aspiranti soci minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 9) Organi dell'Associazione

1. Gli organi attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni sono:

- a) L'assemblea generale dei soci
- b) Il consiglio direttivo
- c) Il presidente

2. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Pallavolo o delle eventuali altre Federazioni Sportive Nazionali cui è affiliata l'associazione, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 10) Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea generale dei soci è l'Organo Sovrano, cioè il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

2. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio (rendiconto economico e finanziario).

4. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- approvare il bilancio (rendiconto economico e finanziario) predisposto dal consiglio direttivo;
- eleggere ogni 2 anni, il consiglio direttivo e le altre cariche sociali;
- approvare i regolamenti predisposti dal consiglio direttivo;
- deliberare sui provvedimenti di radiazione dei soci emessi dal consiglio direttivo;
- deliberare in merito alle eventuali operazioni di acquisizione, trasferimento e affitto di beni immobili, di aziende e di partecipazioni societarie, alla richiesta di affidamenti bancari nonché in merito alla partecipazione a gare d'appalto per la conduzione di impianti sportivi
- deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti la gestione dell'associazione ed ai rapporti associativi, che il consiglio direttivo, o i soci in numero pari ad almeno il 50%, riterranno opportuno sottoporre alla sua attenzione, e che non rientrano nelle competenze dell'assemblea straordinaria.

5. Sono compiti IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno

6. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Il verbale delle riunioni dovrà essere riportato sull'apposito libro e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria;

7. La convocazione dell'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di avviso nella sede sociale o comunicazione agli associati a mezzo, alternativamente, di posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o consegna diretta, ovvero a mezzo pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione, qualora istituito, o in un quotidiano locale di ampia diffusione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

8. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto, in relazione a qualsiasi argomento all'ordine del giorno, solo i soci maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, è ammesso il voto per delega che può essere rilasciata in forma scritta solamente in favore di altro socio, nel limite massimo di 1 delega per ogni associato.

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

9. L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

10. L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Art. 11) Presidente e vice-presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e secondo le direttive impartite dall'assemblea generale dei soci e dal consiglio direttivo

2. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 12) Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

2. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate mediante affissione di avviso nella sede sociale o comunicazione a mezzo, alternativamente, di posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, sms o consegna diretta da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 13) Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone al materiale pagamento.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Allo stesso spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 14) Esercizio finanziario e bilancio

1. Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo

2. L'esercizio finanziario dell'associazione comincia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

3. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario il consiglio direttivo predispone il bilancio (rendiconto economico e finanziario) dell'esercizio finanziario precedente da presentare all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione. In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il proseguimento delle attività sportive istituzionali;

Il bilancio (rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa nei confronti degli associati.

4. Il bilancio (rendiconto economico e finanziario) deve restare depositato nella sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, e a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura;

5. Il bilancio (rendiconto economico e finanziario) approvato dall'assemblea dei soci, dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria.

Art. 15) Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% dei presenti all'assemblea;

2. Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "ipso iure" per:

a) rinuncia, o decadenza, di tutti i soci

b) mancata ricostituzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

3. Il patrimonio residuo dell'associazione, dopo aver onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto, secondo le deliberazioni assembleari, ad altra associazione avente finalità analoghe, ovvero alla Federazione Italiana Pallavolo o ad altri fini di utilità sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23/12/1996 n° 662, e successive modifiche ed integrazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge;

4. E' in ogni caso tassativamente esclusa qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di capitale.

Art. 16) Norme finali

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 3 luglio 2014.

Il presidente dell'Assemblea

